

## Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero del-

lo sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

## Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 4 novembre 2013

*Il direttore generale: VECCHIO*

13A09298

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

**Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Schemi idrici Regione Molise - Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema basso Molise (G59J04000020001). Variazione soggetto aggiudicatore e proroga termini dichiarazione di pubblica utilità.** (Delibera n. 35/2013).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che:

- al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

- al comma 5 prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresì, che la proroga stessa può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;


- al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", e l'art. 166, comma 4, il quale dispone che il progetto delle infrastrutture strategiche è approvato da questo Comitato anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;



- l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Molise, "l'Acquedotto molisano centrale";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrigere in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 110 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità,

il progetto definitivo dell'intervento "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise";

Viste le note 26 giugno 2013, n. 20162 e 27 giugno 2013 n. 20206, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise" - variazione del soggetto aggiudicatore e proroga della pubblica utilità", e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:


- che il progetto prevede l'alimentazione a gravità degli undici comuni di Guardialfiera, Guglionesi, S. Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Setaccia, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Termoli e Campomarino, localizzati nella bassa valle del Biferno in zona costiera e subcostiera;

- che in dettaglio il progetto prevede: la ristrutturazione delle opere di captazione delle Sorgenti del Biferno e relative opere di derivazione; la condotta adduttrice principale in acciaio per circa 84 Km, con relativi rami secondari sempre in acciaio; la condotta premente, con relativo impianto di sollevamento, da Larino Basso a Larino Alto; il raddoppio di due condotte, in zona Montearcano, S. Martino e Campomarino; quattro nuovi serbatoi ed interventi di adeguamento su altri tre; una centrale idroelettrica presso Termoli; il completamento della centrale di sollevamento di Greppa di Pantano con sistema di automazione e telecontrollo; le condotte di interconnessione con Molisano sinistro e Molisano destro con annessi impianti di sollevamento; gli interventi di sistemazione, drenaggio, presidio e difesa per limitare il dissesto idrogeologico ed il degrado ambientale;

- che con la succitata delibera n. 110/2006 il soggetto aggiudicatore dell'intervento era stato individuato nella Regione Molise;

- che l'appalto dell'opera era stato aggiudicato il 22 febbraio 2007 all'ATI Consorzio Cooperative Costruzioni e il 27 giugno 2007 era stato approvato il progetto esecutivo;

- che nel corso della realizzazione dell'opera, si sono determinate criticità che hanno comportato il blocco dei lavori e l'instaurarsi di un contenzioso fra stazione ap-



paltante e impresa, che a seguito di ciò l'opera è stata commissariata con Decreto del Presidente della Regione n. 198 del 30 giugno 2009 e che è stato nominato Commissario il Provveditore alle opere pubbliche di Campania e Molise;

- che a seguito di ciò il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, propone la variazione del soggetto aggiudicatore, da Regione Molise a Commissario straordinario;

- che, in espletamento del mandato commissoriale, il 17 settembre 2009 è stato sottoscritto un atto conciliativo che ha fissato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 14 mesi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna parziale;

- che il Commissario straordinario, con ordinanza n. 2 del 18 settembre 2009, ha fissato le condizioni per il riavvio dei lavori;

- che la Regione Molise, a causa dell'emergenza idrica sopravvenuta all'inizio del 2011, ha richiesto allo stesso Commissario Straordinario di valutare la possibilità di prevedere integrazioni e perfezionamenti dell'opera finalizzati all'implementazione delle reti idriche nel tratto Termoli — Petacciato — Montenero di Bisaccia e al fine di garantire il miglioramento e l'ottimizzazione del servizio idropotabile costiero;

- che il Presidente della Regione Molise, nel mese di marzo 2011, ha chiesto al Commissario straordinario di redigere uno studio di fattibilità per la definizione degli ulteriori lavori integrativi nella zona costiera, richiesti dai comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato;

- che in data 7 febbraio 2012 è stato redatto un verbale di sospensione lavori a causa di eccezionali avversità atmosferiche e in data 28 febbraio 2012 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi il giorno 15 gennaio 2013;

- che la Giunta della Regionale Molise, con delibera del 9 luglio 2012, ha destinato 5,4 milioni di euro delle risorse regionali al Commissario straordinario per una variante progettuale;

- che, allo stato, i lavori sono sospesi in attesa dell'approvazione della suddetta variante progettuale da parte di questo Comitato, e che, a seguito di ciò, è prevista una ulteriore protrazione del termine contrattuale per il completamento dei lavori fino a gennaio 2014;

- che l'opera risulta eseguita per il 92 per cento del tracciato e per l'84,3 per cento dell'importo appaltato;

- che sulla base di quanto sopra, con nota del 18 giugno 2013, il Commissario Straordinario ha trasmesso la richiesta di proroga per anni 2 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo n. 163/2006;

- che il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise" è indicato dal Ministero istruttore in data 27 luglio 2013;

- che peraltro, essendo stata la delibera n. 110/2006, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento,

registrata dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2006, il termine ultimo di validità della dichiarazione di pubblica utilità è da considerarsi il 26 luglio 2013;

- che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006, non essendo ancora scaduto il termine di 7 anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato può prorogare fino a 2 anni, in casi di "forza maggiore" o in presenza di "giustificate ragioni", il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che le su esposte ragioni giustifichino la disposizione della suddetta proroga e quindi propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Delibera:

1. Il nuovo Soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise", di cui alla delibera di questo Comitato n. 110/2006, è individuato nel Commissario straordinario dello stesso intervento, Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche di Campania e Molise.

2. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento "Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise", apposta con delibera n. 110/2006.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà il quadro economico aggiornato dell'intervento, con le relative fonti di copertura, e il relativo cronoprogramma.

4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 19 luglio 2013

*Il Presidente: LETTA*

*Il Segretario delegato: GIRLANDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 49*

13A09294

